

§ 4.1.62 - L.R. 28 ottobre 2016, n. 24 .

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)

(Bollettino Ufficiale n. 19, del 03/11/2016)

*Art. 1.
(Disposizioni transitorie)*

1. I Comuni pubblicano i bandi per il rilascio delle concessioni dei posteggi di cui all'articolo 30 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni e integrazioni, in prima applicazione, il 31 dicembre 2016. L'attestazione annuale di cui all'articolo 36 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni può essere acquisita entro lo stesso termine. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai bandi è fissato al 31 gennaio 2017.

*Art. 2.
(Inserimento dell'articolo 36 ter della l.r. 1/2007)*

1. Dopo l'articolo 36 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 36 ter

(Tavolo di monitoraggio del commercio su aree pubbliche)

1. La Regione, allo scopo di acquisire tutti gli elementi informativi e conoscitivi utili alla definizione e alla attuazione degli interventi a favore del commercio ligure su aree pubbliche e di assicurare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza di tale settore commerciale, istituisce il Tavolo di monitoraggio del commercio su aree pubbliche per la rilevazione, l'analisi e lo studio delle problematiche del settore, comprese quelle relative all'abusivismo.

2. Il Tavolo di monitoraggio è composto da:

a) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di commercio;

b) un rappresentante dell'ANCI regionale;

c) un rappresentante del Comune capoluogo della Regione;

d) un rappresentante delle Associazioni di categoria rappresentative del commercio su aree pubbliche;

e) un rappresentante della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Genova e un rappresentante della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Riviera di Liguria - Imperia La Spezia Savona.

3. La Regione, attraverso la struttura competente in materia di commercio, coordina e convoca il Tavolo di monitoraggio.

4. L'attività del Tavolo di monitoraggio è svolta a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio regionale. ”.

*Art. 3.
(Modifica all'articolo 143 della l.r. 1/2007)*

1. Il comma 3 sexies dell'articolo 143 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“3 sexies. Le sanzioni di cui ai commi 3 bis, 3 ter e 3 quinquies trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2017.”.

Art. 4.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.